

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1577

Art. 1

**1.500**

PAGLIARI, RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Carta della cittadinanza digitale*). - 1. Al fine di garantire ai cittadini e alle imprese, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse in modalità digitale, riducendo la necessità dell'accesso fisico agli uffici pubblici, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data in entrata in vigore della presente legge, a invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali, uno o più decreti legislativi, volti a modificare e integrare il Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (di seguito "CAD"), nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) definire il livello minimo di qualità, fruibilità, accessibilità e tempestività dei servizi *on line* delle pubbliche amministrazioni e, a tal fine, prevedere speciali regimi sanzionatori e premiali per le amministrazioni;
- b) ridefinire e semplificare i procedimenti amministrativi, in relazione alle esigenze di celerità e trasparenza di cittadini e imprese, mediante una disciplina basata sulla loro digitalizzazione e per la piena realizzazione del principio "innanzitutto digitale" (*digital first*);
- c) garantire la disponibilità di connettività a banda larga e l'accesso alla rete Internet presso gli uffici pubblici e altri luoghi che, per la loro funzione, richiedono le suddette dotazioni; l'accesso e il riuso gratuiti di tutte le informazioni prodotte e detenute dalle pubbliche amministrazioni in formato aperto; l'alfabetizzazione digitale; la partecipazione con modalità telematiche ai processi decisionali delle istituzioni pubbliche; la piena disponibilità dei sistemi di pagamento elettronico;
- d) ridefinire il Sistema pubblico di connettività al fine di semplificare le regole di cooperazione applicativa tra amministrazioni pubbliche e di favorire l'adesione al sistema da parte dei privati, garantendo la sicurezza e resilienza dei sistemi;
- e) coordinare e razionalizzare le vigenti disposizioni di legge in materia di strumenti di identificazione, comunicazione e autenticazione in rete con la disciplina di cui all'articolo 64 del CAD e la relativa normativa di attuazione in materia di sistema pubblico di identità digitale (SPID) anche al fine di promuovere l'adesione da parte delle pubbliche amministrazioni e dei privati al predetto Sistema;
- f) favorire l'elezione di un domicilio digitale da parte di cittadini e imprese ai fini dell'interazione con le amministrazioni, anche mediante sistemi di comunicazione non ripudiabili, garantendo l'adozione di soluzioni idonee a consentirne l'uso anche in caso di indisponibilità di adeguate infrastrutture e dispositivi di comunicazione o di un inadeguato livello di alfabetizzazione informatica, in modo da assicurare, altresì, la piena accessibilità mediante l'introduzione, compatibilmente con i vincoli di bilancio, di modalità specifiche e peculiari, quali, tra le altre, quelle relative alla lingua dei segni;
- g) razionalizzare gli strumenti di coordinamento delle amministrazioni pubbliche al fine di conseguire obiettivi di ottimizzazione della spesa nei processi di digitalizzazione, nonché obiettivi di risparmio energetico;
- h) razionalizzare i meccanismi e le strutture deputati alla *governance* in materia di digitalizzazione, al fine di semplificare i processi decisionali;
- i) semplificare le modalità di adozione delle regole tecniche e assicurare la neutralità tecnologica delle disposizioni del CAD.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo di cui al presente articolo, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive".

*Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli: riorganizzazione, ai fini del risparmio dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e alla realizzazione di significativi risparmi per l'utenza, anche mediante eventuale accorpamento, delle funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi; svolgimento delle relative funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;».*

## Art. 2

### 2.500

**PAGLIARI, RELATORE**

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, limitatamente alle ipotesi di adozione di provvedimenti di interesse generale»;*

b) *dopo la lettera c) inserire le seguenti:*

*«c-bis) partecipazione alla conferenza di un unico rappresentante delle amministrazioni statali, designato dal dirigente dell'Ufficio territoriale dello Stato di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c); c-ter) disciplina del calcolo delle presenze e delle maggioranze volta ad assicurare la celerità dei lavori della Conferenza;»;*

c) *alla lettera f) sostituire la parola «ridefinizione» con la seguente: «revisione», e le parole «decisorie e precisazione» con le seguenti: «decisorie; precisazione»;*

d) *dopo la lettera f) inserire la seguente: «f-bis) previsione del divieto, per le amministrazioni che non partecipano alla conferenza di servizi ovvero non si esprimono nei termini, di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni»;*

e) *alla lettera g) apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le parole: «meccanismi per la composizione» con le seguenti: «meccanismi e termini per la valutazione tecnica e per la necessaria composizione»;*

2) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in modo da pervenire in ogni caso alla conclusione del procedimento entro i termini previsti;».*

### 2.30 (testo 2)

**LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO**

*Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:*

*«g-bis) trasparenza e accessibilità telematica delle fasi e degli atti della conferenza e, nei casi di conferenze volte all'adozione di provvedimenti particolarmente rilevanti per l'impatto sociale, economico e ambientale su singoli territori, previsione di una fase dedicata allo svolgimento del *débat public online*. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»*

### 2.501

**PAGLIARI, RELATORE**

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «pareri delle Commissioni competenti», inserire le seguenti: «per materia e per i profili finanziari».*

## Art. 3

### 3.500

**PAGLIARI, RELATORE**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla rubrica, dopo la parola: « amministrazioni» aggiungere la seguente: «pubbliche»;*

b) *al comma 1, capoverso «Art. 17-bis» :*

1) *nella rubrica, sostituire la parola: «statali» con la seguente: «pubbliche»;*

2) *al comma 1, sostituire le parole: «del provvedimento, compiutamente istruito,» con le seguenti: «dello schema di provvedimento corredato della relativa documentazione»;*

3) *al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «allo schema di provvedimento».*

Art. 4

**4.500**

**PAGLIARI**, RELATORE

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *sostituire le parole: «un decreto legislativo» con le seguenti: «uno o più decreti legislativi»;*
- b) *dopo le parole: «n. 241,» inserire le seguenti: «nonché di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa,».*

**4.501**

**PAGLIARI**, RELATORE

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «pareri delle Commissioni competenti», inserire le seguenti: «per materia e per i profili finanziari».*

Art. 7

**7.64 (testo 2)**

**LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO**

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «soppressione dei Consorzi di bonifica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».*

**7.500**

**PAGLIARI**, RELATORE

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «pareri delle Commissioni competenti», inserire le seguenti: «per materia e per i profili finanziari».*

Art. 8

**8.0.100/1**

**DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

- a) *dopo le parole: «Il decreto legislativo è adottato», sono aggiunte le seguenti: «, previo confronto con le organizzazioni sindacali,»;*
- b) *alla lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «ma consentendo la sostenibilità del sistema»;*
- c) *alla lettera f), dopo le parole: «livelli occupazionali», inserire le seguenti: «con l'individuazione di strumenti specifici, previo accordo con le organizzazioni sindacali».*

**8.0.100/2**

**PADUA**

*All'emendamento 8.0.100, sostituire le lettere da a) a f), con le seguenti:*

- a) *riduzione del 35 per cento dell'introito complessivo da diritto annuale rispetto a quanto dovuto nel 2014. A fronte di eventuali funzioni aggiuntive assegnate dalla legge alle camere, gli importi potranno essere proporzionalmente adeguati. Ridefinizione del meccanismo di determinazione del diritto annuale a carico dalle singole imprese, differenziandone l'importo in ragione della tipologia di impresa e/o delle politiche di intervento;*
- b) *ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero mediante accorpamento. Le nuove circoscrizioni saranno individuate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, tenendo conto del numero delle imprese, di indicatori di efficienza, di efficacia, gestionali e di servizio. Nelle Regioni ove tali parametri non risultassero raggiunti sarà istituita una sola camera regionale;*
- c) *individuazione dei compiti e delle funzioni, ridefinendo gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale ed eliminando duplicazioni con le altre amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni societarie alle sole funzioni istituzionali e circoscrivendo nel tempo quelle non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati. Le camere, d'intesa con le Regioni, le città metropolitane e le amministrazioni di area vasta, concorrono alla promozione dell'attrattività dei territori agendo sui fattori di competitività territoriale e supportando in specifico il sistema delle micro e PMI per l'accesso al credito e per favorirne processi di innovazione e internazionalizzazione, anche attraverso aggregazioni d'impresa e attività di filiera. Le camere operano nel rispetto del principio di sussidiarietà, evitando sovrapposizioni sia con altri enti e istituzioni, sia con le attività realizzate dal mondo associativo e dal mercato;*
- d) *le camere di commercio sono titolari delle competenze relative al Registro delle Imprese, al Repertorio Economico Amministrativo ed agli altri registri ed albi attribuiti dalla legge; alle*

camere di commercio è affidata la gestione degli strumenti di comunicazione fra Imprese e Pubblica amministrazione e in specifico della rete a supporto degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP); le camere di commercio sono tenute alla cura e gestione del fascicolo unico d'impresa dove sono raccolti gli atti e le certificazioni relative ad ogni singola impresa ed al quale è garantito l'accesso gratuito alle pubbliche amministrazioni legittimamente interessate;

e) riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte, nonché delle unioni regionali e delle aziende speciali. Le unioni regionali sono costituite solo nelle Regioni con almeno tre camere di commercio, le aziende speciali sono costituite e operano su base almeno regionale. Riordino della disciplina dei compensi dei relativi organi, prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti, definizione dei limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere e delle aziende speciali dove verranno realizzate forme di accorpamento le camere aggregate potranno attivare consulte territoriali, senza compensi, per garantire l'ascolto dei fabbisogni specifici dei territori, nonché organizzare presidi territoriali, per un'efficace gestione dei servizi alle imprese;

f) disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali e contemplici poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma, anche mediante la nomina di commissari in caso di inadempienza da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

### **8.0.100/3**

**TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, MATTESINI**

*All'emendamento 8.0.100, sostituire le lettere da a) a f), con le seguenti:*

«a) riordino della disciplina in materia di vigilanza sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di assicurare uniformità e coerenza nelle funzioni e nei compiti esercitati, nel rispetto del riparto di competenza tra lo Stato e le Regioni;

b) semplificazione e rafforzamento delle procedure di nomina degli organi camerali al fine di consentire un efficace funzionamento degli stessi, nonché previsione della riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte, delle unioni regionali e delle aziende speciali, dei trattamenti economici di vertici amministrativi delle medesime e della gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti;

c) previsione di una maggiore trasparenza nelle procedure relative alla rilevazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni imprenditoriali, sindacali e delle associazioni di consumatori, ai fini della designazione dei componenti delle stesse nei consigli camerali;

d) revisione dei compiti e delle funzioni delle camere di commercio al fine di valorizzare il ruolo delle medesime quali autonomie funzionali nello svolgimento dei propri compiti di interesse generale per il sistema delle imprese nell'ambito delle economie locali, nel contesto del sistema regionale delle autonomie locali;

e) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali e accorpamento delle camere di commercio sulla base di parametri basati sul territorio e sul numero delle imprese assicurando l'autonomia finanziaria di ciascuna camera, e miglioramento degli assetti organizzativi in coerenza con i compiti assegnati alle camere di commercio sul territorio;

f) revisione del diritto annuale al fine di ridurre progressivamente i relativi costi a carico delle imprese;

g) disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

### **8.0.100/4**

**ARRIGONI, COMAROLI, BISINELLA, CALDEROLI**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire le lettere da a) ad e), con le seguenti:*

«a) attribuzione di una quota degli introiti derivanti da:

a. riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le materie in cui le camere di commercio siano individuate quale autorità competente ad adottare la relativa ordinanza ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

b. rapporti di natura convenzionale per le funzioni delegate o svolte comunque a favore di altri soggetti, enti e pubbliche amministrazioni;

b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con razionalizzazione del sistema camerale mediante accorpamento sulla base di una soglia dimensionale minima di 50.000 imprese e unità locali iscritte nel Registro Imprese, e sulla base di indicatori di efficienza ed efficacia gestionale e di servizio, con riferimento ai costi standard e all'equilibrio economico-finanziario. Le nuove circoscrizioni dovranno essere costituite tenendo conto del grado di omogeneità del tessuto socio-economico e individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

c) agevolazione fiscale per gli atti di trasferimento di carattere patrimoniale correlati alle operazioni di razionalizzazione del sistema camerale;

d) valorizzazione dei compiti e delle funzioni, in particolare di quelli di natura amministrativa, di regolazione del mercato, di giustizia alternativa, di sostegno all'innovazione e alla ricerca, di internazionalizzazione, di diffusione dell'informazione economica del sistema economico locale, assegnando altresì specifiche competenze e funzioni in materia di:

tutela del "made in Italy" e lotta alla contraffazione;

sviluppo del mercato del lavoro;

semplificazione amministrativa e sportello unico per le attività produttive con azioni di tutoraggio e assistenza tecnica;

valorizzazione del registro delle imprese;

supporto ai processi di informatizzazione e digitalizzazione delle imprese;

trasferimento delle funzioni assegnate all'organizzazione giudiziaria che non abbiano natura giurisdizionale;

supporto operativo e assistenza tecnica per lo sviluppo del turismo;

supporto alle politiche agricole e di filiera;

d-bis) limitazione delle partecipazioni societarie o in altri enti a base consortile, associativa o fondazioni, comprese le aziende speciali, alle sole funzioni istituzionali strategiche e strumentali per il raggiungimento dei propri obiettivi;

e) garantire omogeneità e completezza nella tenuta del Registro delle Imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, assegnando specifici poteri di coordinamento e vigilanza e al Ministero dello sviluppo economico. Migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa ampliando i poteri del Conservatore, con attribuzione allo stesso della competenza nell'adozione dei provvedimenti d'ufficio. Semplificare le procedure relative all'iscrizione e al deposito di atti e informazioni valorizzando il ruolo di assistenza dell'ufficio anche tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie. Per gli obiettivi sopra descritti la disciplina del codice civile dovrà essere modificata secondo i seguenti principi:

ampliamento della nozione di impresa sulla base della normativa comunitaria al fine di garantire maggiore trasparenza al mercato;

eliminazione delle funzioni assegnate al Giudice del Registro al di fuori della fase contenziosa;

assegnazione al Tribunale delle Imprese della competenza sui ricorsi in materia di Registro delle Imprese;

accentramento presso il Ministero dello Sviluppo Economico delle funzioni di coordinamento e vigilanza in merito alla tenuta del Registro;

f) revisione dell'organizzazione degli Enti camerali con particolare riferimento:

alla riduzione degli organi camerali e del relativo numero dei componenti, delle relative unioni e aziende speciali;

al riordino della disciplina per la nomina degli organi con l'elezione diretta dei componenti il Consiglio da parte delle imprese della circoscrizione territoriale tramite apposite forme di voto elettronico, anche con delega;

alla revisione e standardizzazione dei compensi degli organi e del trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere, delle unioni e delle aziende speciali».

### **8.0.100/5**

**BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire le lettere da a) ad e), con le seguenti:*

«a) attribuzione di una quota degli introiti derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le materie in cui le camere di commercio siano individuate quale autorità competente ad adottare la relativa ordinanza ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689; a-ter) rapporti di natura convenzionale per le funzioni delegate o svolte comunque a favore di altri soggetti, enti e pubbliche amministrazioni;

b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con conseguente razionalizzazione del sistema camerale mediante accorpamento sulla base di parametri relativi al territorio, e in particolare alla sua composizione geoeconomica, nonché al numero delle imprese;

c) agevolazione fiscale per gli atti di trasferimento di carattere patrimoniale direttamente correlati alle operazioni di razionalizzazione del sistema camerale;

d) valorizzazione dei compiti e delle funzioni, in particolare di quelli di natura amministrativa, di regolazione del mercato, di giustizia alternativa, di internazionalizzazione, di

diffusione dell'informazione economica del sistema economico locale, assegnando altresì specifiche competenze e funzioni in materia di:

1. tutela del "made in Italy" e lotta alla contraffazione;
2. sviluppo del mercato del lavoro;
3. semplificazione amministrativa e sportello unico per le attività produttive con azioni di tutoraggio e assistenza tecnica;
4. revisione dell'organizzazione del registro delle imprese;
5. supporto ai processi di informatizzazione e digitalizzazione delle imprese;
6. trasferimento delle funzioni assegnate all'organizzazione giudiziaria che non abbiano natura giurisdizionale;
7. supporto operativo e assistenza tecnica per lo sviluppo del turismo;
8. supporto alle politiche agricole e di filiera;
9. limitazione delle partecipazioni societarie o ad altri enti a base consortile, associativa o fondazioni, comprese le aziende speciali, alle sole funzioni istituzionali ritenute strategiche e strumentali per il raggiungimento dei propri obiettivi;

e) garantire omogeneità e completezza nella tenuta del Registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, assegnando specifici poteri di coordinamento, vigilanza e definizione del contenzioso al Ministero dello sviluppo economico, con conseguenti modifiche alla disciplina del codice civile secondo i seguenti principi: revisione delle formalità relative ai procedimenti di iscrizione e deposito di atti e informazioni valorizzando il ruolo di assistenza tecnica dell'ufficio anche tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie:

1. ampliamento della nozione di impresa sulla base della normativa comunitaria al fine di garantire maggiore trasparenza al mercato;
2. eliminazione delle funzioni assegnate a magistrati al di fuori della fase contenziosa;
3. accentramento presso il Ministero dello sviluppo economico delle funzioni di coordinamento e vigilanza in merito alla tenuta del Registro;

f) revisione dell'organizzazione con particolare riferimento:

1. alla riduzione degli organi camerale e del relativo numero dei componenti, delle relative unioni e aziende speciali;
2. al riordino della relativa disciplina per la nomina degli organi con previsione dell'elezione diretta dei medesimi da parte delle imprese del circondario tramite apposite forme di voto elettronico, anche tramite delega;
3. alla revisione e standardizzazione dei compensi degli organi e del trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere, delle unioni e delle aziende speciali».

### **8.0.100/6**

**DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*1) sostituire la lettera a) con le seguenti:*

«a) revisione del sistema di finanziamento delle camere di commercio, sulla base delle funzioni assegnate, anche mediante rimodulazione di tariffe e diritti sulla base dei costi *standard*, nonché mediante attribuzione di una quota degli introiti derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le materie in cui le camere di commercio siano individuate quale autorità competente ad adottare la relativa ordinanza ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

*a-bis) previsione di rapporti di natura convenzionale per le funzioni delegate o svolte comunque a favore di altri soggetti, enti e pubbliche amministrazioni;».*

*2) sostituire la lettera b) con le seguenti:*

«b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con conseguente razionalizzazione del sistema camerale mediante accorpamento sulla base di parametri relativi al territorio, e in particolare alla sua composizione geo-economica, nonché al numero delle imprese;

*b-bis) agevolazione fiscale per gli atti di trasferimento di carattere patrimoniale direttamente correlati alle operazioni di razionalizzazione del sistema camerale;».*

*3) sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) valorizzazione dei compiti e delle funzioni. in particolare di quelli di natura amministrativa, di regolazione del mercato, di giustizia alternativa, di internazionalizzazione, di diffusione dell'informazione economica del sistema economico locale, assegnando altresì specifiche competenze e funzioni in materia di tutela del "made in Italy" e lotta alla contraffazione; sviluppo del mercato del lavoro; semplificazione amministrativa e sportello unico per le attività produttive con azioni di tutoraggio e assistenza tecnica; revisione dell'organizzazione del registro delle imprese di cui alla successiva lettera d); supporto ai processi di informatizzazione e digitalizzazione delle

imprese; trasferimento delle funzioni assegnate all'organizzazione giudiziaria che non abbiano natura giurisdizionale; supporto operativo e assistenza tecnica per lo sviluppo del turismo; supporto alle politiche agricole e di filiera; limitazione delle partecipazioni societarie o ad altri enti a base consortile, associativa o fondazioni, comprese le aziende speciali, alle sole funzioni istituzionali ritenute strategiche e strumentali per il raggiungimento dei propri obiettivi;».

4) *sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) garantire omogeneità e completezza nella tenuta del Registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, assegnando specifici poteri di coordinamento, vigilanza e definizione del contenzioso al Ministero dello sviluppo economico, con conseguenti modifiche alla disciplina del codice civile secondo i seguenti principi:

1) revisione delle formalità relative ai procedimenti di iscrizione e deposito di atti e informazioni valorizzando il ruolo di assistenza tecnica dell'ufficio anche tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie;

2) ampliamento della nozione di impresa sulla base della normativa comunitaria al fine di garantire maggiore trasparenza al mercato;

3) eliminazione delle funzioni assegnate a magistrati al di fuori della fase contenziosa;

4) accentramento presso il Ministero dello sviluppo economico delle funzioni di coordinamento e vigilanza in merito alla tenuta del Registro;

5) erogazione dei dati, atti e informazioni in modalità "open data" sulla base di *standard* definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale per le imprese e con previsione di apposite *policy* per gli operatori di mercato;»

5) *sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) revisione dell'organizzazione con particolare riferimento: alla riduzione degli organi camerale e del relativo numero dei componenti, delle relative unioni e aziende speciali; al riordino della relativa disciplina per la nomina degli organi con previsione dell'elezione diretta dei medesimi da parte delle imprese del circondario tramite apposite forme di voto elettronico, anche tramite delega; alla revisione e standardizzazione dei compensi degli organi e del trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere, delle unioni e delle aziende speciali;»

6) *alla lettera f), dopo le parole: «dei livelli occupazionali» inserire le seguenti: «del sistema camerale».*

#### **8.0.100/7**

**DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:*

«a) revisione del sistema di finanziamento delle camere di commercio, sulla base delle funzioni assegnate, anche mediante rimodulazione di tariffe e diritti sulla base dei costi standard, nonché mediante attribuzione di una quota degli introiti derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le materie in cui le camere di commercio siano individuate quale autorità competente ad adottare la relativa ordinanza ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

*a-bis)* previsione di rapporti di natura convenzionale per le funzioni delegate o svolte comunque a favore di altri soggetti, enti e pubbliche amministrazioni;».

#### **8.0.100/8**

**TOMASELLI, SANGALLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:*

«a) individuazione del fabbisogno finanziario del sistema camerale necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali e per la conseguente determinazione del diritto annuale obbligatorio a carico delle imprese, sulla base dei costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 28, comma 2 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, fermo restando il principio di autofinanziamento del sistema camerale;».

*Consequentemente, al medesimo comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:*

«d) mantenimento al sistema camerale delle competenze relative al registro delle imprese;».

*Consequentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«f-bis) fermo restando il principio della designazione dei consiglieri da parte delle Organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, revisione dei criteri previsti per la partecipazione delle Organizzazioni alle procedure di designazione degli amministratori camerale, limitando la facoltà di concorrere alla loro nomina alle sole Organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese e firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro o individuando

criteri più restrittivi sulla base delle effettive attività di tutela, di servizio e di promozione svolte dalle Organizzazioni sul territorio».

#### **8.0.100/9**

**SANGALLI, FABBRI, DEL BARBA, COLLINA, SANTINI, LAI, BROGLIA, SPOSETTI, GUERRIERI PALEOTTI, VERDUCCI, SAGGESE, SPILABOTTE**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) individuazione del fabbisogno finanziario del sistema camerale necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali e per la conseguente determinazione del diritto annuale obbligatorio a carico delle imprese, sulla base dei costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 28, comma 2 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114, fermo restando il principio di autofinanziamento del sistema camerale;».

#### **8.0.100/10**

**TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, MATTESINI**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:*

«a) revisione del diritto annuale al fine di ridurre progressivamente i relativi costi a carico delle imprese».

#### **8.0.100/11**

**BERTOROTTA, CRIMI**

*All'emendamento 8.0.100, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) eliminazione del diritto annuale a carico delle piccole e medie imprese».

#### **8.0.100/12**

**MUCCHETTI**

*All'emendamento 8.0.100, comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle funzioni assegnate agli enti del sistema camerale, introduzione dell'obbligo del pareggio di bilancio per ciascuna camera di commercio e adozione del criterio dei costi standard per l'individuazione del fabbisogno finanziario del sistema camerale necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali».*

#### **8.0.100/13**

**ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN, PALERMO, FAUSTO GUILHERME LONGO**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle funzioni assegnate agli enti del sistema camerale, individuando il fabbisogno finanziario del sistema camerale necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali sulla base del criterio dei costi standard».*

#### **8.0.100/14**

**LAI**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera a), in fine, aggiungere, in fine, le seguenti parole:*

«e delle funzioni assegnate agli enti del sistema camerale, individuando il fabbisogno finanziario del sistema camerale necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali sulla base del criterio dei costi standard».

#### **8.0.100/15**

**VACCARI**

*All'emendamento 8.0.100, al capoverso «Art. 8-bis» al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e prevedendo che la riduzione del diritto annuale sia al massimo del 30 per cento nell'anno 2015, del 35 per cento nell'anno 2016 e del 50 per cento nell'anno 2017».*

#### **8.0.100/16**

**BRUNO**

*All'emendamento 8.0.100, al capoverso «Art. 8-bis», al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, in modo da assicurare la presenza di una sola camera di commercio per ogni Regione;»;

b) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) riduzione dei compiti e delle funzioni alle sole attività di tenuta del Registro imprese e del Repertorio economico amministrativo, di promozione della semplificazione delle procedure per l'avvio delle attività economiche, di diffusione di



informazione economica, di costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti, di tutela del »Made in Italy«, di vigilanza e controllo sui prodotti, di promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti, di promozione dell'accesso al credito per le PMI anche attraverso il supporto ai consorzi fidi, eliminando duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, di smettendo attraverso un piano biennale tutte le partecipazioni societarie salvo quelle connesse alle funzioni istituzionali da gestire secondo criteri di efficienza;»;

c) sopprimere la lettera d);

d) sostituire la lettera e) con la seguente: «e) riduzione del numero dei componenti dei consigli di almeno la metà rispetto a quelli attualmente previsti e riduzione dei membri delle giunte a quattro componenti espressione dei settori obbligatori di legge con collegi elettorali separati per settore, soppressione delle Unioni regionali e razionalizzazione delle aziende speciali su base regionale, previsione della gratuità degli incarichi nelle camere di commercio e nelle aziende speciali, a eccezione di quelli nei collegi dei revisori dei conti, definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle camere di commercio e delle aziende speciali secondo i criteri generali previsti per il trattamento economico della dirigenza pubblica;»;

e) alla lettera f), dopo le parole: «il mantenimento dei livelli occupazionali» aggiungere le seguenti: «con un piano di riorganizzazione che preveda specifici criteri di assegnazione del personale amministrativo in eccedenza»;

f) dopo la lettera f) aggiungere la seguente: «g) revisione della disciplina di formazione degli organi camerale e del procedimento di accertamento della maggiore rappresentatività delle associazioni, sulla base di parametri non meramente quantitativi che valorizzino il valore aggiunto delle singole imprese nei settori rappresentati, semplificazione delle procedure amministrative istruttorie sui dati presentati dalle associazioni al fine di garantire trasparenza, omogeneità e rigore nei controlli in tutto il territorio, uniformità degli indirizzi. Applicativi del Ministero dello sviluppo economico, alleggerimento degli adempimenti a carico delle associazioni anche attraverso il collegamento telematico tra banche dati delle pubbliche amministrazioni.».

#### **8.0.100/17**

**DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:*

«b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con conseguente razionalizzazione del sistema camerale mediante accorpamento sulla base di parametri relativi al territorio, e in particolare alla sua composizione geo-economica, nonché al numero delle imprese;

*b-bis) agevolazione fiscale per gli atti di trasferimento di carattere patrimoniale direttamente correlati alle operazioni di razionalizzazione del sistema camerale;».*

#### **8.0.100/18**

**VACCARI**

*All'emendamento 8.0.100, al capoverso «Art. 8-bis», al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali sulla base dei seguenti criteri:

1) riduzione del numero dalle attuali 105 a non più di 60 mediante accorpamento sulla base di una soglia dimensionale indicativa di 80.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese, tenendo comunque conto dalla qualità e gestione efficiente dei servizi che ogni singola Camera di commercio ha saputo costruire sul territorio da valutare anche mediante l'impiego di indicatori quantitativi espressi in costi *standard*;

2) salvaguardia della presenza di almeno una camera di commercio in ogni regione e tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori, nonché definizione delle condizioni in presenza delle quali possono essere istituite le Unioni Regionali;

3) adozione di apposita normativa fiscale al fine di evitare il depauperamento dei patrimoni degli enti a seguito dei processi di accorpamento.

#### **8.0.100/19**

**BOCCHINO**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero dalle attuali 105 a non più di 75 mediante accorpamento sulla base di una soglia dimensionale minima di 50.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese, salvaguardando la presenza di almeno una camera di commercio in ogni regione e tenendo conto delle specificità geo-economiche

dei territori, nonché definizione delle condizioni in presenza delle quali possono essere istituite le Unioni Regionali».

#### **8.0.100/20**

[BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#)

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con conseguente razionalizzazione del sistema camerale mediante accorpamento sulla base di parametri relativi al territorio, e in particolare alla sua composizione geoeconomica, nonché al numero delle imprese;».

#### **8.0.100/21**

[TOMASELLI](#), [ASTORRE](#), [FABBRI](#), [FISSORE](#), [GIACOBBE](#), [ORRÙ](#), [SCALIA](#), [MATTESINI](#)

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «dalle attuali 105 a non più di 60» e le parole: «sulla base di una soglia dimensionale minima di 80.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese».*

#### **8.0.100/22**

[BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#)

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire le parole: «minima di 80.000» con le seguenti: «minima di 50.000» e conseguentemente sostituire le parole: «a non più di 60» con le seguenti: «a non più di 75».*

#### **8.0.100/23**

[LANIECE](#), [FRAVEZZI](#), [ZELLER](#)

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera b), dopo la parola: «salvaguardando», inserire la seguente: «comunque».*

#### **8.0.100/24**

[ZELLER](#), [FRAVEZZI](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [BATTISTA](#), [ZIN](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera b), dopo le parole: «in ogni regione», inserire le seguenti: «e provincia autonoma».*

#### **8.0.100/25**

[LAI](#)

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «possono essere istituite» con le seguenti: «sono istituite».*

#### **8.0.100/26**

[SANGALLI](#)

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «possono» con la seguente: «devono».*

#### **8.0.100/27**

[ZELLER](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#)

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera b), dopo le parole: «Unioni Regionali», aggiungere le seguenti: «, ferme restando per la circoscrizione territoriale di Trieste, la sede e le competenze della relativa Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di garantire, coadiuvare e promuovere l'esercizio delle attività industriali e commerciali in regime di Porto Franco Internazionale conferito al Porto di Trieste secondo quanto disposto dall'Allegato VIII al Trattato di pace di Parigi del 1947 e compatibilmente con quanto previsto dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;».*

#### **8.0.100/28**

[PUPPATO](#)

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera b), dopo le parole: «Unioni Regionali», aggiungere le seguenti: «della loro sostenibilità finanziaria, del loro rapporto con le Regioni e del loro possibile accorpamento in Unioni interregionali ove in una regione non ci siano più di due Camere di Commercio;».*

#### **8.0.100/29**

[DEL BARBA](#)

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed eventualmente mantenute le Camere di Commercio nei territori interamente montani di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56, anche in deroga alla soglia dimensionale minima;».

#### **8.0.100/30**

**RUTA**

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con trasferimento dalle funzioni e del personale delle Unioni Regionali soppresse alle Camere di Commercio;».

#### **8.0.100/31**

**BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI**

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) valorizzazione dei compiti e delle funzioni, in particolare di quelli di natura amministrativa, di regolazione del mercato, di giustizia alternativa, di internazionalizzazione, di diffusione dell'informazione economica del sistema economico locale, assegnando altresì specifiche competenze e funzioni in materia di:

1) tutela del «made in italy» e lotta alla contraffazione;

2) sviluppo del mercato del lavoro;

3) semplificazione amministrativa e sportello unico per le attività produttive con azioni «di tutoraggio e assistenza tecnica;

4) revisione dell'organizzazione del registro delle imprese;

5) supporto ai processi di informatizzazione e digitalizzazione delle imprese;

6) trasferimento delle funzioni assegnate all'organizzazione giudiziaria che non abbiano natura giurisdizionale;

7) supporto operativo e assistenza tecnica per lo sviluppo del turismo;

8) supporto alle politiche agricole e di filiera;

9) limitazione delle partecipazioni societarie o ad altri enti a base consortile, associativa o fondazioni, comprese le aziende speciali, alle sole funzioni istituzionali ritenute strategiche e strumentali per il raggiungimento dei propri obiettivi.

#### **8.0.100/32**

**GALIMBERTI, D'AMBROSIO LETTIERI**

All'emendamento 8.0.100, al comma 1 sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) ridefinizione dei compiti e delle funzioni, con particolare riguardo a quelle di pubblicità legale generale e di settore, di semplificazione amministrativa, di tutela del mercato, di valorizzazione e diffusione dell'informazione economica, di tutela e valorizzazione del made in Italy sui mercati nazionali e internazionali, di gestione di forme di giustizia alternativa, nonché di accesso al credito, individuando gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale, nonché attribuendo al sistema camerale specifiche competenze, anche delegate dallo Stato e dalle Regioni, eliminando le duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni societarie a quelle necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, escludendo lo svolgimento di attività in regime di concorrenza, eliminando progressivamente le partecipazioni societarie non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati;».

#### **8.0.100/33**

**DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI**

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) valorizzazione dei compiti e delle funzioni. in particolare di quelli di natura amministrativa, di regolazione del mercato, di giustizia alternativa, di internazionalizzazione, di diffusione dell'informazione economica del sistema economico locale, assegnando altresì specifiche competenze e funzioni in materia di tutela del "made in Italy" e lotta alla contraffazione; sviluppo del mercato del lavoro; semplificazione amministrativa e sportello unico per le attività produttive con azioni di tutoraggio e assistenza tecnica; revisione dell'organizzazione del registro delle imprese di cui alla successiva lettera d); supporto ai processi di informatizzazione e digitalizzazione delle imprese; trasferimento delle funzioni assegnate all'organizzazione giudiziaria che non abbiano natura giurisdizionale; supporto operativo e assistenza tecnica per lo sviluppo del turismo; supporto alle politiche agricole e di filiera; limitazione delle partecipazioni societarie o ad altri enti a base

consortile, associativa o fondazioni, comprese le aziende speciali, alle sole funzioni istituzionali ritenute strategiche e strumentali per il raggiungimento dei propri obiettivi;».

#### **8.0.100/34**

**BISINELLA**

*All'emendamento 8.0.100, relatore, al comma 1, lettera c), dopo le parole: «semplificazione amministrativa,» inserire le seguenti: «di gestione telematica dello sportello unico per le attività produttive,».*

#### **8.0.100/35**

**VACCARI**

*All'emendamento 8.0.100, al capoverso «Art. 8-bis» al comma 1, lettera c), dopo le parole: «di tutela del mercato» inserire le seguenti: «di monitoraggio, di studio e ricerca economica, legate all'internazionalizzazione, di sostegno al credito».*

#### **8.0.100/36**

**BISINELLA**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera c), sostituire le parole: «limitando e» con le seguenti: «di valorizzazione e diffusione dell'informazione economica, di tutela e valorizzazione del made in Italy sui mercati nazionali e internazionali, di gestione di forme di giustizia alternativa, nonché di accesso al credito,» e le parole: «limitando lo svolgimento di attività in regime di concorrenza» con le seguenti: «escludendo lo svolgimento di attività in regime di concorrenza»;*

*b) sostituire la lettera d) con la seguente: «d) valorizzazione delle competenze relative alla tenuta e gestione del registro delle imprese presso le Camere di commercio, con particolare riguardo alle funzioni di promozione della trasparenza del mercato e di pubblicità legale delle imprese, garantendo la continuità operativa del sistema informatico nazionale, e attribuzione del ruolo di coordinamento al Ministero dello sviluppo economico per assicurarne l'unitarietà di indirizzo applicativo e interpretativo».*

#### **8.0.100/37**

**SANGALLI**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, alla lettera c), sostituire le parole: «limitando e» con le seguenti: «di valorizzazione e diffusione dell'informazione economica, di tutela e valorizzazione del made in Italy sui mercati nazionali e internazionali, di gestione di forme di giustizia alternativa, nonché di accesso al credito,» e le parole: «limitando lo svolgimento di attività in regime di concorrenza» con le seguenti: «escludendo lo svolgimento di attività in regime di concorrenza».*

#### **8.0.100/38**

**ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN, PALERMO, FAUSTO GUILHERME LONGO**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «limitando e», con le seguenti: «di valorizzazione e diffusione dell'informazione economica, di tutela e valorizzazione del made in Italy sui mercati nazionali ed internazionali, di gestione di forme di giustizia alternativa, di affiancamento per la nascita e la crescita delle imprese e dell'occupazione, nonché di accesso al credito e di gestione telematica dello sportello unico delle attività produttive e del fascicolo unico d'impresa,».*

#### **8.0.100/39**

**BERTOROTTA, CRIMI**

*All'emendamento 8.0.100, comma 1, lettera c), sostituire le parole: «limitando le partecipazioni societarie a quelle necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali,» con le seguenti: «limitando le partecipazioni societarie alle sole funzioni istituzionali ed eliminando quelle non essenziali».*

#### **8.0.100/40**

**LANZILLOTTA, MARAN**

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «limitando le partecipazioni societarie a quelle necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali» inserire le seguenti: «sulla base di criteri specifici e vincolanti dettati dal Ministero dello Sviluppo Economico».*

#### **8.0.100/41**

#### BERTOROTTA, CRIMI

All'emendamento 8.0.100, comma 1, lettera c) sopprimere le seguenti parole: «, limitando lo svolgimento di attività in regime di concorrenza, eliminando progressivamente le partecipazioni societarie non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati».

#### 8.0.100/42

##### VACCARI

All'emendamento 8.0.100, capoverso «Art. 8-bis», al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «limitando lo svolgimento di attività in regime di concorrenza».

#### 8.0.100/43

##### BERTOROTTA, CRIMI

All'emendamento 8.0.100, comma 1, lettera c), sostituire le parole: «secondo criteri di efficienza da soggetti privati», con le seguenti: «sulla base di parametri di efficienza e produttività, tenuto conto dei carichi di lavoro».

#### 8.0.100/44

##### VACCARI

All'emendamento 8.0.100, capoverso «Art. 8-bis», al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) definizione delle funzioni che il sistema camerale garantisce al più ampio livello territoriale per il tramite delle proprie Unioni regionali, con particolare riguardo al raccordo con le Regioni, al monitoraggio dello sviluppo economico locale, alla gestione di attività in forma associata, nonché dei requisiti dimensionali e di sostenibilità finanziaria in presenza dei quali sono mantenute o ricostituite le Unioni regionali; queste svolgono anche attività di coordinamento tra i sistemi camerale di più regioni e sono costituite come associazioni o società consortili tra le Camere di commercio di una o più regioni, per lo svolgimento delle attività sopra indicate; alle Unioni regionali possono associarsi o consorzarsi anche le Regioni».

#### 8.0.100/45

##### DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) garantire omogeneità e completezza nella tenuta del Registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, assegnando specifici poteri di coordinamento, vigilanza e definizione del contenzioso al Ministero dello Sviluppo Economico, con conseguenti modifiche alla disciplina del codice civile secondo i seguenti principi:

1) revisione delle formalità relative ai procedimenti di iscrizione e deposito di atti e informazioni valorizzando il ruolo di assistenza tecnica dell'ufficio anche tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie;

2) ampliamento della nozione di impresa sulla base della normativa comunitaria al fine di garantire maggiore trasparenza al mercato;

3) eliminazione delle funzioni assegnate a magistrati al di fuori della fase contenziosa;

4) accentramento presso il Ministero dello Sviluppo Economico delle funzioni di coordinamento e vigilanza in merito alla tenuta del Registro;

5) erogazione dei dati, atti e informazioni in modalità «open data» sulla base di standard definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale per le imprese e con previsione di apposite policy per gli operatori. di mercato;».

#### 8.0.100/46

##### BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) garantire omogeneità e completezza nella tenuta del Registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, assegnando specifici poteri di coordinamento, vigilanza e definizione del contenzioso al Ministero dello Sviluppo Economico, con conseguenti modifiche alla disciplina del codice civile secondo i seguenti principi: revisione delle formalità, relative ai procedimenti di iscrizione e deposito di atti e informazioni valorizzando il ruolo di assistenza tecnica dell'ufficio anche tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie:

1. ampliamento della nozione di impresa sulla base della normativa comunitaria al fine di garantire maggiore trasparenza al mercato;

2. eliminazione delle funzioni assegnate a magistrati al di fuori della fase contenziosa;

3. accentramento presso il Ministero dello Sviluppo Economico delle funzioni di coordinamento e vigilanza in merito alla tenuta del Registro;».

#### **8.0.100/47**

**GALIMBERTI, D'AMBROSIO LETTIERI**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) valorizzazione delle competenze relative alla tenuta e gestione del registro delle imprese presso le Camere di commercio, con particolare riguardo alle funzioni di promozione della trasparenza del mercato e di pubblicità legale delle imprese, garantendo la continuità operativa del sistema informatico nazionale, e attribuzione del ruolo di coordinamento al Ministero dello sviluppo economico per assicurarne l'unitarietà di indirizzo applicativo e interpretativo».

#### **8.0.100/48**

**SANGALLI**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:*

«d) valorizzazione delle competenze relative alla tenuta e gestione del registro delle imprese presso le Camere di commercio, con particolare riguardo alle funzioni di promozione della trasparenza del mercato e di pubblicità legale delle imprese, garantendo la continuità operativa del sistema informatico nazionale, e attribuzione del ruolo di coordinamento al Ministero dello sviluppo economico per assicurarne l'unitarietà di indirizzo applicativo e interpretativo».

#### **8.0.100/49**

**SANGALLI, FABBRI, DEL BARBA, COLLINA, SANTINI, LAI, BROGLIA, SPOSETTI, GUERRIERI PALEOTTI, VERDUCCI, SAGGESE, SPILABOTTE**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) mantenimento al sistema camerale delle competenze relative al registro delle imprese;».

#### **8.0.100/50**

**ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN, PALERMO, FAUSTO GUILHERME LONGO**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire la parola: «riordino», con la seguente: «conferma»;*

b) *dopo la parola: «garantendo», inserire le seguenti: «il completo autofinanziamento della gestione attraverso i diritti di segreteria.».*

#### **8.0.100/51**

**LAI**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera d), dopo la parola: «garantendo» inserire le seguenti «il completo autofinanziamento della funzione attraverso i diritti di segreteria».*

#### **8.0.100/52**

**LANIECE, FRAVEZZI, ZELLER**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «la continuità operativa del sistema informativo nazionale e».*

#### **8.0.100/53**

**SANGALLI**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e attribuzione alle camere di commercio delle funzioni inerenti alla gestione telematica dello Sportello unico delle attività produttive e del fascicolo di impresa e, sentite le organizzazioni delle piccole e medie imprese maggiormente rappresentative, delle funzioni di tutela, promozione e supporto delle piccole e medie imprese ai sensi del COM(2008) 394 def. e sue revisioni nonché ai sensi della legge 11 novembre 2011, n. 180;».*

#### **8.0.100/54**

**MUCCHETTI**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«d-bis definizione da parte di Unioncamere di *standard* nazionali di qualità delle prestazioni delle Camere di commercio, in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi ed all'utilità prodotta per le imprese e di un sistema di monitoraggio di cui il Ministero dello sviluppo economico si avvale per garantire il rispetto degli *standard*».

#### **8.0.100/55**

**DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) revisione dell'organizzazione con particolare riferimento: alla riduzione degli organi camerali e del relativo numero dei componenti, delle relative unioni e aziende speciali; al riordino della relativa disciplina per la nomina degli organi con previsione dell'elezione diretta dei medesimi da parte delle imprese del circondario tramite apposite forme di voto elettronico, anche tramite delega; alla revisione e standardizzazione dei compensi degli organi e del trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere, delle unioni e delle aziende speciali;».

**8.0.100/56**

**BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) revisione dell'organizzazione con particolare riferimento:

1. alla riduzione degli organi camerali e del relativo numero dei componenti, delle relative unioni e aziende speciali;
2. al riordino della relativa disciplina per la nomina degli organi con previsione dell'elezione diretta dei medesimi da parte delle imprese del circondario tramite apposite forme di voto elettronico, anche tramite delega;
3. alla revisione e standardizzazione dei compensi degli organi e del trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere, delle unioni e delle aziende speciali;».

**8.0.100/57**

**ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN, PALERMO, FAUSTO GUILHERME LONGO**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte, nonché delle unioni regionali e delle aziende speciali, riordino della disciplina dei relativi organi, collegandoli al livello di responsabilità amministrativa connessa, nonché all'effettiva partecipazione all'esercizio delle funzioni all'interno delle istituzioni, definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere e delle aziende speciali;».

**8.0.100/58**

**LAI**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera e), dopo la parola: «numero» inserire la seguente: «complessivo».*

**8.0.100/59**

**RUTA**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera e), dopo le parole: «nonché delle unioni regionali e delle aziende speciali,» inserire le seguenti: «con trasferimento dalle funzioni e del personale delle Unioni Regionali sopprresse alle Camere di Commercio,».*

**8.0.100/60**

**VACCARI**

*All'emendamento 8.0.100, al capoverso «Art. 8-bis» al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti».*

**8.0.100/61**

**LAI**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera e), dopo le parole: «revisori dei conti» inserire le seguenti: «e da quelli con responsabilità gestionale».*

**8.0.100/62**

**VACCARI**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «analogamente ridefinizione di ruolo, funzioni e governance di Unioncamere».*

**8.0.100/63**

**BERTOROTTA, CRIMI**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sopprimere la lettera f).*

**8.0.100/64**

**LANIECE, FRAVEZZI, ZELLER**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:*

«f) disciplina che, mediante l'introduzione di meccanismi compensativi, assicuri la sostenibilità finanziaria con riguardo alle funzioni attribuite e al mantenimento dei livelli occupazionali e contempra poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma, anche mediante la nomina di commissari in caso di inadempienza alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;».

**8.0.100/65**

**SANGALLI**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera f), sopprimere la parola: «transitoria» .*

**8.0.100/66**

**LANZILLOTTA, MARAN**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera f), dopo le parole: «attività economica all'estero» inserire le seguenti: «da svolgere avvalendosi delle strutture e delle sedi all'estero facenti già capo al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e al Ministero dello Sviluppo Economico».*

**8.0.100/67**

**MUCCHETTI**

*All'emendamento 8.0.100, comma 1, lettera f), sostituire le parole: «occupazionali e» con le seguenti: «occupazionali attraverso la previsione di specifiche forme di tutela in conformità all'ordinamento vigente».*

**8.0.100/68**

**PARENTE**

*Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «il mantenimento dei livelli occupazionali» inserire le seguenti: «nel sistema camerale, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,».*

**8.0.100/69**

**LAI**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera f), dopo le parole: «mantenimento dei livelli occupazionali» aggiungere le seguenti: «del sistema camera le».*

**8.0.100/70**

**ORRÙ, TOMASELLI**

*Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «mantenimento dei livelli occupazionali» inserire le seguenti: «delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle relative aziende speciali».*

**8.0.100/71**

**DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, alla lettera f), dopo le parole: «dei livelli occupazionali» inserire le seguenti: «del sistema camerale».*

**8.0.100/72**

**PADUA**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera f), dopo le parole: « dei livelli occupazionali» inserire le seguenti: «e previdenziali».*

**8.0.100/73**

**MUCCHETTI**

*All'emendamento 8.0.100, comma 1, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:*

«f-bis) conferimento delle attività immobiliari detenute dalle Camere di commercio in un Fondo costituito e sottoscritto pro quota dalle Camere conferenti per il finanziamento di nuove grandi opere infrastrutturali, incluse forme di partecipazione al capitale di rischio; la gestione del Fondo è attribuita ad un soggetto specializzato partecipato dalle Camere di commercio. Gli indirizzi per la gestione del suddetto Fondo sono fissati dall'assemblea delle Camere di commercio;

f-ter) conferimento delle partecipazioni non necessarie allo svolgimento delle funzioni istituzionali in un Fondo costituito e gestito dalla Cassa Depositi e Prestiti e sottoscritto pro quota



dalle Camere di commercio conferenti. Il Ministero dello sviluppo economico-vigila preventivamente sulle acquisizioni di nuove partecipazioni operate dalle Camere di commercio dopo l'entrata in vigore della presente legge e ne approva l'acquisizione solo qualora tali partecipazioni siano strumentali per le attività istituzionali delle Camere di commercio ovvero a condizione che ogni altra nuova partecipazione non 'strumentale sia acquisita per un periodo non superiore a 10 anni;».

#### **8.0.100/74**

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN, FAUSTO GUILHERME LONGO

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere, in fine, la seguente:*

«f-bis) apposita clausola di salvaguardia che, con riguardo alle finalità di cui al presente articolo, assicuri il mantenimento, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, delle sedi relative alle circoscrizioni territoriali delle Province autonome di Trento e di Bolzano e il rispetto delle competenze in materia di ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e delle relative norme di attuazione, anche a tutela delle disposizioni in materia di bilinguismo».

#### **8.0.100/75**

ZELLER, FRAVEZZI, LANIECE, PALERMO, PANIZZA

*All'emendamento, 8.0.100 al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere, in fine, la seguente:*

«f-bis) apposita clausola di salvaguardia che, con riguardo alle finalità di cui al presente articolo, assicuri il mantenimento, per la Regione Friuli Venezia Giulia, della sede della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste, al fine di garantire, coadiuvare e promuovere l'esercizio delle attività industriali e commerciali in regime di Porto Franco Internazionale conferito al Porto di Trieste secondo quanto disposto dall'Allegato VIII al Trattato di pace di Parigi del 1947 e compatibilmente con quanto previsto dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.».

#### **8.0.100/76**

CAMPANELLA

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«f-bis) prevedere l'introduzione di disposizioni atte a garantire l'effettivo rispetto dei diritti acquisiti dal personale in quiescenza delle camere di commercio siciliane».

#### **8.0.100/77**

LAI

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«f-bis) altre disposizioni correttive ed integrative di quelle adottate con il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, con conseguente aggiornamento e coordinamento della disciplina vigente in materia;».

#### **8.0.100/78**

BERTOROTTA, CRIMI

*All'emendamento 8.0.100, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Sono fatte salve le disposizioni contenute negli Statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province Autonome, nonché le disposizioni contenute nelle rispettive leggi regionali in relazione al funzionamento e alla gestione degli enti camerali siti nei territori di riferimento».

#### **8.0.100/79**

SANGALLI

*All'emendamento 8.0.100, al comma 2, dopo le parole: «con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione» inserire le seguenti: «sentita l'Unioncamere».*

#### **8.0.100/80**

BISINELLA

*All'emendamento 8.0.100, al comma 2, dopo le parole: «dell'economia e delle finanze,» inserire le seguenti: «sentite le Associazioni delle imprese maggiormente rappresentative,».*

#### **8.0.100/81**

LANIECE, FRAVEZZI, ZELLER

All'emendamento 8.0.100 al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere».

### **8.0.100/82**

**DEL BARBA**

All'emendamento 8.0.100, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il mandato del Presidente e dei componenti in carica dei consigli e le giunte delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in scadenza successivamente all'entrata in vigore della presente legge, è prorogato fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2. Durante il periodo di proroga, al Presidente e ai componenti in carica dei consigli e le giunte delle Camere di commercio; industria, artigianato e agricoltura non è riconosciuto alcun trattamento economico, anche di natura accessoria. Le dimissioni del Presidente e dei componenti in carica dei consigli e le giunte delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura presentate tra la data di entrata in vigore della presente legge e l'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2 comportano il Commissariamento delle medesime Camere di commercio: In caso di mancata adozione dello schema di decreto legislativo nei termini previsti dal comma 1, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura procedono al rinnovo del Presidente e dei membri dei Consigli e delle Giunte entro i successivi trenta giorni».

### **8.0.100/83**

**DEL BARBA**

All'emendamento 8.0.100 dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il mandato del Presidente e dei componenti in carica dei consigli e delle giunte delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in scadenza successivamente all'entrata in vigore della presente legge, è prorogato fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2. Le dimissioni del Presidente e dei componenti in carica dei consigli e delle giunte delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura presentate tra la data di entrata in vigore della presente legge e l'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2, comportano il Commissariamento delle medesime Camere di commercio. In caso di mancata adozione dello schema di decreto legislativo nei termini previsti dal comma 1, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura procedono al rinnovo del Presidente e dei membri dei Consigli e delle Giunte entro i successivi trenta giorni.».

### **8.0.100**

**PAGLIARI, RELATORE**

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

#### **«Art. 8-bis.**

*(Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche mediante la modifica del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23. Il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) determinazione del diritto annuale a carico delle imprese tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero dalle attuali 105 a non più di 60 mediante accorpamento sulla base di una soglia dimensionale minima di 80.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese, salvaguardando la presenza di almeno una camera di commercio in ogni regione e tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori, nonché definizione delle condizioni in presenza delle quali possono essere istituite le Unioni Regionali;
- c) ridefinizione dei compiti e delle funzioni, con particolare riguardo a quelle di pubblicità legale generale e di settore, di semplificazione amministrativa, di tutela del mercato, limitando e individuando gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale, nonché attribuendo al sistema camerale competenze specifiche, anche delegate dallo Stato e dalle Regioni, eliminando le duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni societarie a quelle necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, limitando lo svolgimento di attività in regime di concorrenza, eliminando progressivamente le partecipazioni societarie non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati;

d) riordino delle competenze relative alla tenuta e valorizzazione del registro delle imprese presso le Camere di commercio, con particolare riguardo alle funzioni di promozione della trasparenza del mercato e di pubblicità legale delle imprese, garantendo la continuità operativa del sistema informativo nazionale e l'unitarietà di indirizzo applicativo e interpretativo attraverso il ruolo di coordinamento del Ministero dello sviluppo economico;

e) riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte, nonché delle unioni regionali e delle aziende speciali, riordino della disciplina dei compensi dei relativi organi, prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti, definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere e delle aziende speciali;

f) disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria, anche con riguardo ai progetti in corso per la promozione dell'attività economica all'estero, il mantenimento dei livelli occupazionali e contempli poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma, anche mediante la nomina di commissari in caso di inadempienza da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive».

## Art. 9

### 9.500

PAGLIARI, RELATORE

*Sopprimere l'articolo*

### G/1577/7/1

DEL BARBA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1577, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche,

premesso che:

il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano (CAI) ha assunto negli anni un ruolo di crescente rilievo nella gestione territoriale delle emergenze, connotandosi per l'erogazione di un servizio di pubblica utilità di elevata professionalità ed efficienza;

configurato dall'ordinamento quale struttura nazionale operativa del Servizio nazionale della protezione civile, il medesimo Corpo ha visto nel tempo accrescersi significativamente tanto l'ambito quanto la professionalizzazione delle funzioni di pubblico servizio svolte a favore della popolazione, senza che a ciò abbia corrisposto alcun sostanziale adeguamento del suo status giuridico;

in particolare, la disciplina di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74, vincola a tutt'oggi il Corpo all'esclusivo utilizzo di personale volontario, secondo una limitazione divenuta di ostacolo alla piena operatività delle attività di soccorso e di elisoccorso e alle attività di formazione, svolte oggi dal CNSAS in forma peculiare e altamente professionale;

tale rigida limitazione appare tanto più irragionevole in quanto la più generale disciplina delle associazioni di promozione sociale, di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, ammette che le associazioni possano, in caso di particolare necessità, "assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati" (articolo 18, comma 2, della legge n. 383/2000),

impegna il Governo:

a procedere a un complessivo riordino della disciplina legislativa che regola il settore del soccorso alpino e speleologico, anche attraverso l'adozione di una legge quadro idonea a cogliere i mutamenti intervenuti nelle modalità di organizzazione ed erogazione del servizio e a superare le

attuali criticità regolatorie, a partire dalla riconfigurazione giuridica dei rapporti tra il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, il Servizio nazionale della protezione civile e il Servizio sanitario nazionale;

in particolare, a riconoscere al CNSAS la possibilità di avvalersi, entro un contingente numerico limitato, di prestazioni di lavoro dipendente ed autonomo per lo svolgimento dei servizi a più elevato contenuto tecnico e professionale, ferma restando la prevalenza delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dagli associati per il perseguimento dei fini istituzionali; a tal fine, a rimettere ad un apposito regolamento del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico l'individuazione - previa ricognizione dei fabbisogni di personale tecnico - delle figure professionali specialistiche da ammettere alle prestazioni in regime di lavoro dipendente o autonomo;

infine, a riconoscere ai Servizi regionali e provinciali del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico la possibilità di iscrizione ai registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, ai fini dell'accesso ai benefici di cui al comma 2 del medesimo articolo.

#### **10.500**

**PAGLIARI**, RELATORE

*Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «incarichi conferiti», inserire le seguenti: «e senza variazione in aumento del trattamento economico individuale».*

Art. 10

#### **10.501**

**PAGLIARI**, RELATORE

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «pareri delle Commissioni competenti», inserire le seguenti: «per materia e per i profili finanziari».*

Art. 12

#### **12.500**

**PAGLIARI**, RELATORE

*Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «pareri delle Commissioni competenti», inserire le seguenti: «per materia e per i profili finanziari».*

Art. 16

#### **16.500**

**PAGLIARI**, RELATORE

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti commi: «2. I decreti legislativi di attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.*

*3. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.».*